



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 2 giugno 2020 n.97

(Ratifica Decreto - Legge 15 maggio 2020 n.78)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto – Legge 15 maggio 2020 n.78 – Aggiornamento delle disposizioni per l'allentamento delle misure restrittive relative all'emergenza da Covid-19 – promulgato:

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;

Visti il Decreto – Legge 30 aprile 2020 n. 66 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)” e il Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 “Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19”;

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e, più precisamente la necessità e l'urgenza di provvedere ad un allentamento delle misure disposte in precedenza per agevolare la progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale nonché di adottare ulteriori misure di sicurezza sociale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 13 maggio 2020;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 29 maggio e 1° giugno 2020;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.6 del 1° giugno 2020;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 15 maggio 2020 n.78 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art.1

(Deroga al blocco di congedi ordinari e permessi straordinari per il personale ISS)

1. Al fine di consentire al personale alle dipendenze dell'ISS il riposo necessario per contrastare la fase 2 del contrasto al coronavirus, stante il prolungato stress cui è stato sottoposto a

partire dall'inizio dell'emergenza, anche in seguito alla sospensione del diritto di usufruire dei periodi di assenza dal lavoro in base all'articolo 1, comma 1 lettera i) del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68, nonché di usufruire dei periodi di assenza dal lavoro in vista della graduale riapertura delle rispettive attività ordinarie, è consentito agli stessi soggetti di poter accedere a tali periodi di assenza dal lavoro in base alle seguenti disposizioni:

- a) il Direttore Generale dell'ISS, sentito il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie redige apposito elenco del personale ISS indispensabile, nei reparti di isolamento e sul territorio, per la fase 2. Tale personale continua a non poter usufruire di periodi di assenza dal lavoro se non nelle modalità operative, tramite turnazione, opportunamente stabilite dal Direttore Generale dell'ISS;
- b) il dipendente ISS che non sia ritenuto indispensabile per il contrasto all'emergenza da COVID-19 presenta al proprio dirigente la richiesta di congedo ordinario o permesso straordinario.

Art. 2

(Attività di baby-sitting, assistenza ed educazione domiciliare per disabili o persone non autosufficienti)

1. Per garantire la tutela del diritto all'istruzione, alla formazione dei minori disabili e all'assistenza a persone non autosufficienti sono consentite, limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, le attività di baby-sitting, di collaborazione domestica, nonché di assistenza ed educazione domiciliare in caso di disabilità o di non autosufficienza, nel rispetto dei principi generali di cui all'allegato 1 lettera a) del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n. 68 e, in aggiunta a essi, della regolare aerazione degli ambienti, della detersione e sanificazione dei giochi e degli oggetti di uso comune.
2. In deroga al comma 1, sono esclusi dall'obbligo dell'utilizzo delle mascherine i minori al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
3. I soggetti interessati a prestare il proprio servizio per le attività di cui al comma 1, oltre a essere in possesso di tutte le condizioni e in regola con tutte le prescrizioni previste dalle leggi, devono iscriversi in apposita lista tenuta presso la Direzione delle Cure Primarie.
4. I volontari delle associazioni, federazioni e fondazioni a sostegno delle persone disabili possono altresì iscriversi, per il tramite della CSD-ONU, in apposita lista tenuta presso la Direzione delle Cure Primarie.
5. Gli iscritti alla lista di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo, precedentemente all'avvio del servizio al domicilio:
 - a) di avere un'età compresa tra 18 e 65 anni
 - b) di essere negativi al test sierologico e, in caso di IgM o IgG positive, di essere negativi al tampone molecolare.
6. Il servizio di cui alla lettera b) del comma 5 viene attivato dalla Direzione delle Cure Primarie nei confronti degli iscritti, in base alla data della loro iscrizione, previo pagamento di euro 15,00 (quindici/00) da parte del prestatore d'opera.
7. Chi presta i servizi di cui al comma 1 in assenza dei requisiti di cui al comma 5, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00). Identica sanzione è comminata nei confronti della famiglia ospitante.
8. È vietato prestare i servizi di cui al presente articolo presso il domicilio di soggetti sottoposti a quarantena, isolamento o in cui anche un solo componente presenti i sintomi tipici da infezione Covid-19 oppure registri una temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Art. 3

(Interventi sociali, socio-sanitari e psico-educativi a favore di minori con disagio psicologico e sociale, disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Sono riattivate le attività socio-educative, psicologiche, riabilitative, socio-sanitarie erogate dal Servizio Minori, in una prospettiva educativa, in un'ottica preventiva e di riduzione del disagio stesso.
2. Il Servizio Minori è delegato a realizzare specifici protocolli per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 3-bis

(Utilizzo aree giochi all'interno dei parchi pubblici)

1. E' consentito ai minori l'utilizzo di aree giochi poste all'interno dei parchi pubblici. Spetta ai genitori vigilare e attuare le disposizioni per limitare il contagio, disinfettando le mani dei bambini e facendo loro rispettare il distanziamento.

Art. 4

(Dati epidemiologici)

1. Il trattamento dell'insieme dei dati epidemiologici e le relative elaborazioni, rilevati tramite screening sierologico e/o tampone molecolare, relativi al contagio da coronavirus, viene effettuato in via esclusiva dall'Istituto di Sicurezza Sociale.
2. Al fine di garantire l'omogeneità ed ufficialità dei dati, di cui al comma 1, nessun altro soggetto, né che siano persone fisiche o giuridiche, è autorizzato alla divulgazione, salvo che le informazioni non siano già state precedentemente divulgate, o formalmente comunicate a soggetti per la diffusione, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale stesso.
3. La divulgazione da parte di soggetti terzi non autorizzati di informazioni o dati, anche parziali, in violazione alle disposizioni di cui al comma 2, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00), comminata dal Dipartimento Prevenzione dell'Istituto di Sicurezza Sociale.

Art. 5

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

1. Le attività di riparazione e ripristino urgenti effettuate da operatori economici, presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena, un isolamento oppure il proprietario non sia nelle condizioni di abbandonare il domicilio per qualsiasi motivo sanitario certificato devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile.
2. E' facoltà degli operatori economici che devono effettuare prestazioni all'interno del domicilio di un privato richiedere alla Protezione Civile conferma sulla situazione sanitaria del nucleo familiare presente presso il domicilio.
3. La Protezione Civile ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1, lettere a) e b), è subordinato al rispetto delle disposizioni

impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con l'ISS, sentito anche il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie.

5. Chi richiede i servizi a domicilio di cui al comma 1 senza comunicare le motivazioni della propria permanenza in domicilio, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 6

(Distanziamento nei mezzi di trasporto privati)

1. All'interno dei mezzi di trasporto privati al passeggero è vietato occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.

2. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, possono venire trasportati, distanziati il più possibile, due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi può venire trasportato un solo passeggero che occupi il posto posteriore opposto al conducente.

3. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

4. Su ciclomotori e motocicli, qualora omologati per il trasporto di due individui, solo nel caso in cui stia viaggiando più di una persona, entrambi i soggetti devono indossare la mascherina, nel solo caso in cui non appartengano allo stesso nucleo di conviventi.

5. La violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

5 bis. Con riferimento ai commi 2 e 3, nel caso di appartenenza allo stesso nucleo di conviventi, può essere trasportato un numero di persone pari alla quantità omologata per la vettura stessa.

Art. 7

(Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019)

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 27, commi 3 e 6, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, le comunicazioni previste per l'anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l'anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 8

(Calmieramento del prezzo delle mascherine)

1. Fino alla fine del periodo di emergenza, il prezzo delle mascherine in vendita presso le farmacie dell'ISS è calmierato a euro 0,52/pezzo. Le mascherine sono soggette alla scontistica smac prevista.

2. In funzione delle disponibilità di magazzino è facoltà della farmacia contingentare la distribuzione fino a 10 pezzi a persona al giorno.

Art. 9

(Prescrizioni per test sierologici a pagamento)

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad effettuare uno screening sierologico e successivo tampone molecolare in caso di esito positivo di IgG o IgM, a tutta la popolazione.

2. I centri prelievi e i laboratori di analisi che intendono accettare campioni e/o effettuare test sierologici e/o molecolari per cittadini e residenti devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria che valuterà i livelli di performance della metodica impiegata. Il laboratorio che ha emesso il referto deve immediatamente comunicare all'utente, al medico che abbia richiesto l'esame e all'ISS il risultato al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. L'ISS procederà con l'iter diagnostico, se necessario, con i costi a carico dell'utente.
3. In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, al cittadino o residente che abbia effettuato il test sierologico a pagamento, viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dal gruppo COVID dell'ISS compatibilmente con le programmazione diagnostica già in essere.
4. Il cittadino o residente che, a mente del comma 3, dovrà effettuare il tampone molecolare in seguito a positività rilevata dal test sierologico effettuato a pagamento, dovrà sostenere i costi dello stesso tampone molecolare quantificato in euro 100,00 per ogni tampone.
5. Il periodo di quarantena di cui al comma 3 è coperto dalle misure di cui all'articolo 35 *bis* del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n.66, nel solo caso in cui il tampone molecolare di conferma dell'esito positivo del test sierologico sia anch'esso positivo. In caso di tampone molecolare negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro.

Art. 10

(Rientro di sammarinesi dall'estero ed accesso a San Marino di lavoratori provenienti da regioni non limitrofe)

1. I cittadini sammarinesi o residenti che rientrano dall'estero (eccetto Italia) hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e in conseguenza di ciò sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone molecolare. In attesa dell'esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui il tampone molecolare dia esito positivo, tali concittadini sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 lettera a) del presente decreto - legge.
2. La procedura per i test sierologici e molecolari per i soggetti provenienti da regioni diverse da Emilia Romagna e Marche, che per motivi professionali e/o di lavoro dovranno soggiornare in territorio, sarà definita con apposita circolare.
3. La violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.

Art. 11

(Attività sanitarie e socio-sanitarie private)

1. Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID-19 prevista all'Allegato 1 del presente decreto - legge, sono autorizzate all'apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure.
2. Resta fermo l'obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID-19 entro 7 giorni dall'emanazione del presente decreto-legge. Tali procedure vanno presentate al Commissario Straordinario, all'Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e

rappresentano la base di valutazione in corso d'opera. Le valutazioni in corso verranno concluse entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto-legge ed eventuali suggerimenti in ordine a modifiche dei percorsi e delle procedure verranno comunicati entro tale data.

3. Resta altresì l'obbligo per gli operatori delle attività sanitarie e socio-sanitarie private di cui al presente articolo di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus nei tempi e nei modi che l'ISS comunicherà ai diretti interessati.

Art. 12 *(Attività sportiva)*

1. L'articolo 1 comma 1 lettera g) del Decreto - Legge n. 68/2020 è così modificato:

“g) è consentita l'attività motoria e sportiva svolta all'aperto o in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge. I minori di 14 anni o le persone non autosufficienti possono svolgere tali attività purché accompagnate. E' consentito l'uso degli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno un metro, regolamentando l'accesso agli stessi. E' consentito l'uso delle docce con un accesso contingentato e controllato per evitare assembramento. All'interno del singolo spogliatoio è consentito l'uso di un solo phon per volta
E' altresì consentita la caccia di selezione e l'addestramento cani sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge;”.

2. L'articolo 1 comma 1 lettera h) del Decreto - Legge 68/2020 è così modificato:

“h) esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, l'attività sportiva in forma individuale può essere svolta anche in strutture al chiuso (palestre, piscine e similari), con accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e comunque di non più di 1 utente ogni 16 mq. In nessun caso è consentito l'utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti agonisti minorenni dovranno avere l'autorizzazione del genitore o tutore. E' fatto obbligo, per le federazioni e società sportive, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nonché il rispetto delle linee guida e/o di appositi protocolli specifici definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.”.

3. Le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, sono disciplinate da apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport.

Art. 13 *(Deroga temporanea all'obbligo di deposito dell'originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo)*

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque fino al 31 dicembre 2020 le domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo pervenute, ai sensi dell'articolo 98, commi 1 e 2 e dell'articolo 99 della Legge 25 maggio 2005 n.79, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante telecopia o altro mezzo elettronico, qualora complete, si ritengono validamente depositate senza necessità di fare pervenire all'Ufficio

l'originale del modulo di domanda o convalida e dei documenti allegati, derogando alla procedura descritta all'articolo 98, commi 3 e 4, della medesima legge.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in deroga alla previsione dell'articolo 100, comma 1, della Legge n.79/2005, provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

Art. 14

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Le attività economiche che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 67/2020 non rientrano nelle limitazioni di cui all'articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.

Art. 15

(Modifiche all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4)

1. I lavoratori assunti a partire dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, potranno beneficiare dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

2. Il suddetto limite, nonché quello previsto nell'articolo 1, comma 19 del Decreto-Legge n.67/2020, non si applica qualora il ricorso alla CIG causa 4) sia dovuto a causa di maltempo per le attività economiche del settore edile o affini di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 35-bis del Decreto-Legge n.66/2020)

1. All'articolo 35-bis del Decreto-Legge n. 66/2020 viene aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora per effetto degli obblighi contrattuali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro debba essere irrogata una integrazione a carico del datore di lavoro stesso, questa resta da applicarsi nella misura pari all'importo dovuto a carico del datore di lavoro prima della emanazione del presente decreto – legge.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 17 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n.63)

1. L'articolo 17, comma 2 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63 è così modificato:

“2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del Decreto Delegato del 14 dicembre 2011 n.196 le vendite promozionali per l'anno 2020 possono essere effettuate unicamente in occasione del “black Friday” previsto per le giornate 27 e 28 novembre 2020.”.

2. All'articolo 17 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del Decreto Delegato del 14 dicembre 2011 n. 196 le vendite di fine stagione per l'anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre.”.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Art. 18

(Modifica all'articolo 18 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68)

1. L'articolo 18, commi 1 e 2 del Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 è così modificato:

“1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 19, 6 comma 2, 8, 9 comma 3, 10, 11, 14, 17 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia, salvo diversa determinazione del Congresso di Stato, sino al termine finale di cui all'articolo 19, comma 1. Nel periodo decorrente dal 5 al 31 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all'aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e l'UOS Medicina e Igiene del Lavoro.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto-Legge n.66/2020 permangono efficaci nella loro attuale formulazione sino al 31 maggio 2020, salvo diversa determinazione del Congresso di Stato. I dipendenti pubblici che permangano in regime di trattamento retributivo ridotto (TRR) successivamente al 17 maggio 2020, ad esclusione del personale docente in servizio presso le Scuole ed il Centro Risorse Unitario, hanno, tuttavia, il diritto di utilizzare eventuali congedi ordinari e recuperi orari residui dell'anno 2019 nonché congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari maturati nell'anno 2020.”.

Art. 19

(Disposizioni sanitarie per gli operatori economici titolari di licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni)

1. E' fatto obbligo per gli operatori economici che esercitano le attività di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 68/2020 il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente decreto-legge per quanto compatibile, nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 20

(Norma di Coordinamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto - Legge n. 66/2020 hanno efficacia fino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Congresso di Stato.

2. E' abrogato l'articolo 5, comma 5 del Decreto-Legge n. 68/2020.

3. E' abrogato l'articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge n. 68/2020.

4. Sono abrogati gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 al Decreto-Legge n. 68/2020. Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto-legge si applicano anche con riferimento alle disposizioni del Decreto-Legge n. 68/2020.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge producono effetti a partire dalle ore 24.00 di domenica 17 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Art. 21-bis
((Norme di Coordinamento))

1. Sono fatte salve e prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme del presente decreto-legge, tutte le norme contenute nel Decreto-Legge 31 maggio 2020 n.96 a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo e sino alla ratifica dello stesso.

2. I riferimenti al Decreto-Legge 21 aprile 2020 n.63, al Decreto-Legge 3 maggio 2020 n.67 e al Decreto-Legge 3 maggio 2020 n.68 contenuti negli articoli del presente decreto-legge sono da intendersi rispettivamente quali riferimenti ai Decreti-Legge 26 maggio 2020 n.91, 27 maggio 2020 n.92 e 27 maggio 2020 n.93, promulgati a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale ai testi originari in sede di ratifica dei medesimi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 giugno 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO 1

Al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n.97

a) Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):

1. Misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia superiore a 37,5°C;
2. Lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. Evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
4. Rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale distanza va ampliata ad almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti. Tale distanza va ampliata ad almeno 4 metri per l'attività motoria e sportiva all'aperto;
6. E' proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. Pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
10. Usare la mascherina ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
11. Usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone; potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.

b) Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:

1. Gli utenti/clienti delle attività in esame non possono accedere agli esercizi in presenza di temperatura superiore ai 37,5°C o in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
2. Obbligo per utenti/clienti di utilizzo di mascherina e guanti oppure di igienizzare le mani, per accedere nei luoghi o ambienti chiusi;
3. Obbligo di utilizzo di mascherine, e guanti oppure igienizzare le mani, per ogni operatore che ha contatto con gli utenti/clienti;
4. Garantire ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare vicino agli ingressi, a tastiere, sistemi touch e sistemi di pagamento;
5. L'attività deve organizzarsi al fine di garantire che all'interno della stessa vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:
 - a. di 1 cliente ogni 40 mq ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, abbigliamento, etc.);
 - b. di 1 cliente ogni 2 metri lineari, in caso di attività ove il cliente sia tenuto a sostare e in assenza di contatto fisico diretto con l'operatore (ad es. assicurazioni, sportelli in genere, etc). In tali casi il distanziamento richiesto deve essere evidenziato tramite adesivi a terra con bandelle bianco/rosso o giallo/nero e comunque di colore contrastante con le superfici, e, ove non è possibile il mantenimento delle distanze, devono venire installati appositi pannelli per la separazione fisica tra i clienti e tra i clienti e gli operatori.
6. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;

7. Garantire la frequente sanificazione degli ambienti, ed in particolare delle superfici che possano venire in contatto con clienti/operatori, così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
 8. permanenza dei clienti/utenti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile, con divieto di accesso degli accompagnatori ad eccezione di figli minorenni e/o persone non autosufficienti che comunque sono sottoposti a tutte le regole di distanziamento;
 9. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
 10. sanificazione dei POS Smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione;
 11. i capi di abbigliamento e/o simili, provati poi resi, possono essere messi nuovamente in vendita solamente a partire dal giorno successivo;
 12. al fine di evitare la diffusione del contagio, l'eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e/o del dipendente, attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. E' fatto obbligo al datore di lavoro di annotare eventuali variazioni all'interno dei singoli turni di lavoro. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni;
 13. Garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati a tale scopo solo se non prevedono il ricircolo dell'aria, purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente puliti e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
 14. Se è presente il servizio igienico, lo stesso può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;
- I bidoni per rifiuti devono essere gestiti con guanti che vanno rimossi dopo l'uso.

ALLEGATO 2

Al Decreto–Legge 2 giugno 2020 n.97

Misure speciali per le attività di servizi che prevedono contatti con il cliente (ad es. centri estetici – parrucchiere – massaggiatori estetici), aggiuntive a quelle dell'Allegato 1:

a) Servizi alle persone

1. E' fatto obbligo di gestire l'afflusso della clientela mediante appuntamento;
2. L'attività dovrà in ogni caso essere organizzata in modo da evitare sovrapposizioni in fase di ingresso, uscita, pagamenti, etc.;
3. Garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati a tale scopo solo se non prevedono il ricircolo dell'aria, purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente puliti e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
4. E' consentito l'accesso contemporaneo ad un cliente e 2 operatori ogni 40 mq; in presenza di cabine all'interno del salone è consentito l'accesso di un ulteriore cliente per ogni cabina il quale deve sostare all'interno della stessa. Tale cabina deve essere adeguatamente arieggiata e, dopo ogni servizio, debitamente sanificata.
5. Le postazioni di lavoro devono essere distanziate di almeno due metri l'una dall'altra;
6. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori;
7. Obbligo di utilizzo di mascherina per ogni operatore e cliente;
8. Operatore e cliente devono sempre indossare guanti monouso. Per i servizi laddove non è possibile da parte dell'operatore e/o del cliente l'uso dei guanti monouso, l'operatore deve provvedere alla sanificazione della parte da trattare prima di eseguire la prestazione e prestare particolare attenzione a non portare le proprie mani sul volto, deve provvedere altresì ad igienizzare con regolarità, durante il trattamento, le mani o sostituire i guanti;
9. Obbligo di indossare occhiali protettivi o schermo facciale per trattamenti con produzione di aerosol (pedicure, manicure, lavaggio capelli, ecc.); Tali attività dovranno essere svolte in ambienti separati fisicamente o con finestra aperta verso l'esterno, oppure in assenza di altri clienti;
10. Obbligo di sanificazione del locale a fine giornata lavorativa e comunque alla fine di ogni turno lavorativo con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
11. Restano sospesi tutti i servizi che non possono essere effettuati senza l'utilizzo della mascherina (barba, pulizia del viso, trucco, depilazione labbro superiore, etc.);
12. Privilegiare l'utilizzo di materiali monouso; i materiali/strumenti/attrezzature da riutilizzarsi dovranno essere sanificati con adeguato trattamento (per esempio: sterilizzazione mediante autoclave, alta disinfezione chimica tramite acido peracetico, alcool per materiali plastici - spazzole, pettini, ecc.);
13. L'operatore deve utilizzare camici preferibilmente monouso da sostituire tra un cliente e quello successivo. I camici, se non monouso, devono essere sanificati o lavati ad alta temperatura con prodotti disinfettanti idonei;
14. Ogni strumento – attrezzatura ad uso promiscuo non monouso (lettini, ecc.) deve venire sottoposto ad accurata sanificazione tra un cliente e quello successivo con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;

15. Il materiale fornito al cliente (camici, asciugamani, ecc.) deve essere preferibilmente monouso oppure deve essere stato sottoposto a lavaggio ad alta temperatura con prodotti disinfettanti idonei;
16. Ogni attività deve redigere ed applicare delle procedure che riguardino tutte le misure da mettere in atto durante l'esercizio, che riguardino in particolare:
 - a. le pulizie, indicando chi le svolge, le tempistiche e periodicità, le modalità, i prodotti utilizzati tenendo conto delle indicazioni per le pulizie con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
 - b. le accortezze messe in atto in relazione all'emergenza, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le modalità di utilizzo degli stessi;
17. Se è presente il servizio igienico, lo stesso può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale.

b) Attività della ristorazione con prevalente servizio al tavolo: ristoranti, pizzerie, self service, pub e similari

1. Predisporre all'entrata del locale, come pure nella zona del bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
2. Obbligo, nel caso in cui non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m, di dotare la postazione/banco/cassa di pannello per la separazione fisica;
3. L'orario della fruizione del servizio può essere esteso per favorire un afflusso diluito della clientela;
4. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività in merito alle regole da rispettare e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
5. Obbligo di sanitizzazione tra un utente e l'altro di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.). Il servizio igienico può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;
6. Devono essere messi a disposizione asciugamani e salviette monouso nell'area dei lavabo;
7. Obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile o non necessario (riviste, cuscini, etc.);
8. Eliminare dai banconi tutto quanto possa essere a utilizzo comune (ad es. arachidi, salatini ecc.);
9. I clienti vengono fatti accomodare ai tavoli per nucleo di conviventi o, in caso diverso, nel rispetto del distanziamento richiesto (almeno 1 metro o almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti).
10. La sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo;
11. Obbligo di sanitizzare i menù dopo ogni uso. Si consiglia l'adozione di menù digitali su dispositivi dei clienti o in modalità che evitino il contatto;

12. Obbligo di consegnare il conto direttamente al tavolo. Le fasi di pagamento devono anch'esse avvenire direttamente al tavolo. Tale disposizione non si applica in caso di servizio di asporto;
13. I tavoli e le sedie devono essere sanitizzati ad ogni cambio cliente;
14. Arieggiare frequentemente i locali dell'attività;
15. Obbligo per il personale di indossare la mascherina;
16. Obbligo per il personale di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;
17. Tovaglia, tovaglioli e più in generale tutta l'apparecchiatura deve essere portata al tavolo solo a seguito dell'arrivo del cliente e nulla deve essere lasciato sul tavolo;
18. La biancheria di sala usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito;
19. Dopo ogni servizio devono essere sanitizzate anche tutte le superfici della sala, della cucina, dei banconi e delle altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie;
20. Evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
21. Per le specifiche attività di self service, le stesse possono avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display); se a buffet display, gli ospiti devono entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio è effettuato da personale sempre munito di mascherina e guanti monouso e non self service da parte dei clienti;
22. Per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) devono essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature (60/70°), oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo;
23. Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
24. Gli impianti di trattamento dell'aria possono funzionare solo se non prevedono il ricircolo dell'aria.
25. Indisponibilità dell'uso di appendiabiti o guardaroba da parte dei clienti;
26. Ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste all'Art. 4 del decreto - legge 3 maggio 2020 n. 68 nonché all'allegato 1 e ove possibile devono seguire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti;
27. L'esercente ha l'obbligo di informare i propri dipendenti in merito a:
 - a. modalità di accesso al locale;
 - b. modalità di gestione dei visitatori esterni (impresa di pulizia, addetti manutenzione, fornitori, rappresentanti, etc.) e dei clienti;
 - c. sanitizzazione;
 - d. precauzione igienico-sanitarie;
 - e. rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - f. controllo/gestione degli spazi comuni;
 - g. gestione di una persona sintomatica.

c) Attività della ristorazione con prevalente servizio di asporto: bar, piadinerie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari

1. Predisporre all'entrata del locale, come pure nella zona del bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
2. Obbligo, nel caso in cui non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m, di dotare la postazione/bancone/cassa di pannello per la separazione fisica;
3. L'orario della fruizione del servizio può essere esteso per favorire un afflusso diluito della clientela;
4. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività in merito alle regole da rispettare e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
5. Obbligo di sanitizzazione tra un utente e l'altro di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.). Il servizio igienico può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;
6. Devono essere messi a disposizione asciugamani e salviette monouso nell'area dei lavabo;
7. Obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile o non necessario (riviste, cuscini, etc.);
8. Eliminare dai banconi tutto quanto possa essere a utilizzo comune (ad es. arachidi, salatini ecc.);
9. Non è consentita la consumazione al banco; anche gli acquisti di prodotti direttamente alla cassa devono essere consumati all'esterno del locale;
10. Il servizio deve essere fornito solamente ai tavoli e lo stazionamento è permesso solo per il tempo necessario a consumare i prodotti acquistati. I clienti vengono fatti accomodare ai tavoli per nucleo di conviventi o, in caso diverso, nel rispetto del distanziamento richiesto (almeno 1 metro o almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti).
11. La sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro o di almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti;
12. E' vietato l'uso di slot machine e giochi vari di intrattenimento;
13. I tavoli e le sedie devono essere sanitizzati ad ogni cambio cliente;
14. Arieggiare frequentemente i locali dell'attività;
15. Obbligo per il personale di indossare la mascherina;
16. Obbligo per il personale di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;
17. Almeno al termine di ogni giornata devono essere sanitizzate anche tutte le superfici della sala, dell'eventuale cucina, dei banconi e delle altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie;
18. Evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
19. Per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) devono essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature (60/70°), oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo;
20. Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;

21. Gli impianti di trattamento dell'aria possono funzionare solo se non prevedono il ricircolo dell'aria.
22. Indisponibilità dell'uso di appendiabiti o guardaroba da parte dei clienti;
23. Ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste all'Art. 4 del decreto - legge 3 maggio 2020 n. 68 nonché all'allegato 1 e ove possibile dovranno seguire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti;
24. L'esercente ha l'obbligo di informare i propri dipendenti in merito a:
 - a. modalità di accesso al locale;
 - b. modalità di gestione dei visitatori esterni (impresa di pulizia, addetti manutenzione, fornitori, rappresentanti, etc.) e dei clienti;
 - c. sanitizzazione;
 - d. precauzione igienico-sanitarie;
 - e. rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - f. controllo/gestione degli spazi comuni;
 - g. gestione di una persona sintomatica.

d) Strutture ricettive

1. Piano d'Azione: ogni struttura deve predisporre un Piano d'Azione che tenga conto degli spazi della struttura, dei punti sensibili di aggregazione e del contatto fra il pubblico, delle possibili problematiche per ogni settore o comparto, con l'elenco delle zone più a rischio (ascensori, corrimani, tavoli, sedute, interruttori superfici, etc.) e le conseguenti azioni di prevenzione, sanificazione e gestione del caso di clienti che presentino sintomi durante il soggiorno. Il Piano d'Azione deve essere redatto dal Titolare, dall'RSPP o da altro soggetto qualificato dallo stesso designato;
2. E' fatto obbligo di gestire l'afflusso della clientela mediante prenotazione e la corretta registrazione di tutti gli ospiti dell'attività ricettiva sull'apposito sito web ALLOGGIATI;
3. Log book: ogni struttura deve avere un registro delle azioni dove vengono indicate le azioni di sanificazione giornaliere effettuate per ogni reparto;
4. Formazione: il Titolare è tenuto ad organizzare una formazione del personale e dei briefing periodici di aggiornamento in merito a:
 - a. modalità di accesso;
 - b. modalità di gestione dei visitatori esterni (impresa di pulizia, addetti manutenzione, fornitori, rappresentanti, etc.) e dei clienti;
 - c. sanitizzazione (delle varie parti della struttura ricettiva e delle postazioni di lavoro);
 - d. precauzioni igienico-sanitarie;
 - e. rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - f. controllo/gestione degli spazi comuni;
 - g. gestione di una persona sintomatica;
5. Al fine di evitare assembramenti e limitare la fruizione contemporanea del personale nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, etc.) è limitata la presenza e, dove possibile, sono regolamentati i flussi con percorsi dedicati. Se possibile, devono essere favoriti turni di lavoro con orari scaglionati di ingresso/uscita;
6. Fornitori: per l'accesso di fornitori esterni saranno individuate nel Piano d'Azione le adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate dove possibile, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e la clientela;
7. Aziende esterne di servizi: deve essere ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, con riferimento alle aziende di servizi

(impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi devono essere informati su tutte le regole adottate dalla struttura ricettiva in materia di riduzione dei rischi da contagio COVID19 a cui dovranno sottostare;

8. Attività di informazione: devono essere apposti cartelli/avvisi e dépliant informativi (comportamenti da tenere, riconoscimento dei sintomi, etc.) nei luoghi maggiormente visibili e di transito nella struttura;

9. Pulizia generale della struttura:

- a. viene garantita la ventilazione periodica di tutti i locali e gli ambienti, sia quelli frequentati dai clienti come pure quelli frequentati dai dipendenti;
- b. particolare attenzione deve essere data alla pulizia e sanificazione degli oggetti che maggiormente vengono a contatto con le persone quali corrimani, maniglie, interruttori, sedute, tavoli, superfici, etc. prevedendo un'attività di pulizia e igienizzazione intensificata (almeno 2 volte al giorno);
- c. ad ogni fine turno deve essere garantita la pulizia e la sanificazione delle postazioni e delle strumentazioni di lavoro degli uffici e dei vari reparti produttivi della struttura ricettiva (tastiere, schermi touch, mouse, etc.);
- d. per le operazioni di sanitizzazione, la struttura ricettiva assicura il corretto svolgimento in due fasi: la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione con prodotti contenenti cloro attivo o prodotti a base alcolica, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge.;
- e. il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
- f. obbligo per il personale addetto alle fasi di pulizia di indossare la mascherina; Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);
- g. obbligo per il personale addetto, durante le fasi di pulizia, di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);
- h. per la raccolta dei rifiuti utilizzare sacchetti per rifiuti a rischio biologico o in alternativa inserire i rifiuti in un doppio sacchetto;
- i. collocare dispenser di soluzione idroalcolica nei luoghi di maggior passaggio per favorire l'igiene frequente delle mani sia dei clienti così come del personale;
- j. evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
- k. si dispone la sanificazione ed il trattamento dell'acqua alla rimessa in esercizio dell'impianto per evitare la crescita eccessiva di microrganismi ed il rischio di legionella. Occorre aprire più rubinetti possibili contemporaneamente, in modo da garantire un flusso sufficientemente forte nelle condotte di distribuzione. Il lavaggio va fatto in maniera separata per acqua fredda e per acqua calda. L'acqua deve scorrere per almeno 5 minuti. Tale operazione va ripetuta ogni 3 giorni facendo scorrere l'acqua calda ad almeno 55° e l'acqua fredda, evitando la formazione di aerosol. E' inoltre necessario decalcificare e disinfettare i soffioni delle docce ed i rompigetto dei rubinetti ad esempio immergendoli in aceto per almeno 30 minuti;
- l. obbligo di sanificazione e pulizia periodica costante dei filtri di riscaldamento e aria condizionata, e controllo sul corretto funzionamento della ventilazione;
- m. si dispone di controllare periodicamente il corretto funzionamento delle lavastoviglie, delle lavatrici e dei sistemi automatici di dosaggio prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione.

10. Camere:

- in ogni piano (in prossimità delle scale e/o dell'ascensore) deve essere predisposta una postazione di idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- a. durante le operazioni di pulizia della camera l'ospite non deve essere presente;
 - b. provvedere ad arieggiare la stanza prima di iniziare le operazioni di pulizia;
 - c. per le operazioni di sanitizzazione, almeno giornaliera, il personale addetto procede in due fasi: la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione con prodotti contenenti cloro attivo o prodotti a base alcolica, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge.
 - d. il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
 - e. la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite (comodini, scrivania, tavolini, suppellettili, telefono, telecomando, maniglie pulsantiere, maniglie, cassette di sicurezza etc.);
 - f. è opportuno eliminare dalle stanze tappeti o qualsiasi oggetto non sanitizzabile, elementi di arredo non necessari o che non sopportano cicli di pulizia quotidiani, comprese le riviste;
 - g. se è presente il frigobar, ad ogni cambio dell'ospite bisogna sanitizzare le confezioni integre presenti nel frigobar e sanitizzare internamente ed esternamente il frigorifero;
 - h. il cambio giornaliero della biancheria deve evitare innalzamento di polvere nell'aria;
 - i. la biancheria usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito;
 - j. è consigliata ogni altra forma di sanitizzazione utile a ridurre il rischio batteriologico dell'ambiente.

11. Ricevimento/Reception:

- obbligo di posizionare in maniera visibile segnaletica informativa di sicurezza generale incluso l'apposito numero 0549/994001 per informazioni sanitarie relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 istituito presso l'ISS;
- a. obbligo, nel caso in cui non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m, di dotare la postazione/banco/cassa di pannello per la separazione fisica;
 - b. utilizzare cesto/box chiuso per la consegna delle chiavi/schede magnetiche da parte dell'ospite in partenza;
 - c. obbligo di avere a disposizione termometro a infrarossi frontale per misurare la temperatura corporea;
 - d. obbligo di disporre di mascherine e guanti monouso sia per il personale che per clienti che ne arrivassero sprovvisti in caso di necessità di utilizzo;
 - e. obbligo di sanitizzare le chiavi/schede magnetiche delle stanze ad ogni cambio ospite;
 - f. obbligo di sanitizzare il banco della reception ad ogni passaggio di cliente;
 - g. ridurre per quanto possibile i tempi di sosta della clientela per le operazioni di registrazione in ingresso ed in uscita (check-in/check-out). Devono essere agevolate le modalità di registrazione digitale con invio preventivo se possibile di copia digitale dei documenti di identità e/o altri documenti necessari oppure per via telefonica;
 - h. in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo/capofamiglia a fare da tramite per una procedura unica di registrazione in ingresso ed in uscita (check-in/check-out) e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
 - i. obbligo del personale di indossare guanti monouso per la movimentazione dei bagagli;
 - j. il parcheggio dell'eventuale autovettura deve preferibilmente essere effettuato dall'ospite. Se ciò non è possibile, prima di accedere all'autovettura l'addetto al parcheggio deve indossare

guanti monouso e la mascherina, aerare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.

11. Ristorazione/colazione e bar

- a. dovrà essere predisposta, all'entrata del ristorante/sala colazione ed in immediata prossimità del banco bar, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- b. l'orario della fruizione del servizio di ristorazione e colazione può essere esteso per favorire un afflusso diluito della clientela;
- c. la consumazione diretta al bar da parte dei clienti non è permessa;
- d. la sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 2 metri oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo;
- e. obbligo di sanitizzare i menù dopo ogni uso. Si consiglia l'adozione di menù digitali su dispositivi dei clienti o in modalità che evitino il contatto;
- f. per il servizio di colazione si consiglia di adottare tovagliati e tovaglioli monouso;
- g. il servizio colazione può avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet ma solo in modalità display; In caso di servizio colazione a buffet display, gli ospiti devono entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio è effettuato da personale sempre munito di mascherina e guanti monouso e non self service da parte dei clienti;
- h. i tavoli e le sedie devono essere sanitizzati ad ogni cambio cliente;
- i. arieggiare frequentemente i locali della sala ove possibile;
- j. obbligo per il personale di indossare la mascherina;
- k. obbligo per il personale di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;
- l. almeno al termine di ogni servizio devono essere sanitizzate anche tutte le superfici della sala, il quelle del buffet se presente, i macchinari presenti in sala ristorante per il servizio colazione/bar (macchine bevande, macchine caffè, etc.) e l'eventuale cucina, i banconi e le altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie;
- m. evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
- n. per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) devono essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature (60/70°), oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo;
- o. il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
- p. Tovaglia, tovaglioli e più in generale tutta l'apparecchiatura deve essere portata al tavolo solo a seguito dell'arrivo del cliente e nulla deve essere lasciato sul tavolo;
- q. la biancheria di sala usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito.

12. Ascensore

- posizionare cartelli ed avvisi per sensibilizzare gli ospiti all'utilizzo salutare delle scale in alternativa all'ascensore;
 - a. l'ingresso in ascensore deve essere regolamentato per nucleo di conviventi, per componenti camera o singolo cliente;
13. Ulteriori misure per strutture all'aria aperta-campeggi ad integrazione di quelle già indicate per le strutture ricettive
- possono accedere alla struttura solo ospiti con regolare registrazione;
 - a. tutti gli ospiti devono indossare un braccialetto identificativo, al fine di facilitare l'attività di sorveglianza;

- b. eventuali visite giornaliere da parte di esterni a clienti alloggiati in struttura sono consentite previa accettazione dagli stessi delle medesime procedure attivate per i clienti regolarmente alloggiati;
- c. le aree ecologiche ed i bidoni dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e sanitizzati nei punti di contatto;
- d. deve essere predisposta, all'entrata di ogni area ecologica, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
- e. per quanto riguarda i servizi igienici comuni, ogni struttura deve definire le proprie policy all'interno del Piano d'Azione, nel rispetto delle norme di sanitizzazione e distanziamento interpersonale;
- f. le attività commerciali, i bazar, i supermercati, i ristoranti, i bar e qualsiasi ulteriore servizio fornito all'interno della struttura deve rispettare le misure individuate e previste per il rispettivo settore;

14. Gestione del cliente che dovesse presentare sintomi durante il soggiorno

Nel caso che un cliente dovesse presentare sintomi durante la presenza presso la struttura ricettiva questo va isolato e avvisato immediatamente il numero del centro COVID 0549-994001 oppure la guardia medica.

Allegato 3

Al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n.97

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino adotta il seguente Regolamento inerente l'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- punti vendita di generi alimentari;

previa compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm.

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm.

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: dipartimento.prevenzione@iss.sm

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando l'esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività di consegna deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.

Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre all'indirizzo: dipartimento.prevenzione@iss.sm.

Qualora l'ISS rilevi che il servizio venga svolto da un soggetto autorizzato in maniera non efficace per le esigenze della popolazione, in termini di continuità e/o fruibilità dell'attività di consegna a domicilio, può procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- § Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);
- § Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;
- § Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;
- § Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);
- § Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti;
- § Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.

Art. 6

L'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività ed applicare le relative sanzioni amministrative.

ALLEGATO 4

Al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n.97

- Supermercati
- Discount di alimentari o di prodotti per la sanificazione
- Punti vendita di generi alimentari
- Punti vendita di generi di alimentari per animali
- Commercio al dettaglio di carburanti
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati codici Ateco 47.78.20-47.74.00-47.74.01
- Farmacie omeopatiche
- Farmacie veterinarie
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
- Edicole, tabacchi e punti vendita di sigarette elettroniche;
- Attività di logistica essenziali per le attività di cui sopra;
- Attività di servizi ed impianti di telecomunicazioni essenziali per le attività di cui sopra e della pubblica amministrazione erogate da esercenti muniti esclusivamente di licenza di commercio all'ingrosso e/o di servizi.

ALLEGATO 5

Al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n.97

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto _____, cittadino
_____, nato a _____ il _____, codice
I.S.S./fiscale _____ residente a _____
in _____ N. _____

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in
ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica
del proprio stato di salute prima dell'ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in materia
di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"

-----D I C H I A R A -----

☐ Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi sul
luogo di lavoro;-----

Il sottoscritto dichiara inoltre, a nome proprio e per conto dei propri conviventi, di essere a
conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela
della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da
Covid-19 (Coronavirus)"-----

☐ Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Repubblica di San Marino addì _____

Firma del dichiarante in forma estesa

ALLEGATO 6

Al Decreto - Legge 2 giugno 2020 n.97

COVID-19: Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID-19)

In questo allegato sono riportate delle indicazioni pratiche sui prodotti per la detersione e disinfezione che scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come utilizzarli e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc., oppure i pavimenti.

Vengono di seguito elencate una serie di misure e azioni da adottare quotidianamente al fine di prevenire e limitare l'inquinamento dell'aria degli ambienti domestici (indoor) e contrastare per quanto possibile il diffondersi dell'epidemia.

ARIA INDOOR (AMBIENTI CHIUSI)

Occorre garantire, in questa condizione di emergenza, un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale, aprendo le finestre e i balconi con maggiore frequenza.

Aprire finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate. I tempi di apertura devono essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/*discomfort* (correnti d'aria o freddo).

SUPERFICI E PAVIMENTI

Per **disinfezione delle superfici** in particolare tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente, da più persone e frequentemente **si possono utilizzare:**

- **sia prodotti a base alcolica** – etanolo 70-80% in acqua volume/volume, isopropanolo 60-80% in acqua volume/volume o miscele di etanolo e isopropanolo 60-80% in acqua volume/volume;
- **sia prodotti contenenti cloro attivo** – (es. ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o varechina), **previa rimozione del materiale visibile estraneo (sporcizia) con acqua e detersivi.**

La **percentuale di cloro attivo** in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è **pari allo 0,1%** in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la **disinfezione dei pavimenti** si possono usare prodotti a base di **cloro attivo allo 0,1%**. Si consiglia di procedere ad una prima rimozione dello sporco più superficiale con un panno inumidito con acqua e sapone e poi procedere alla disinfezione.

Tra i prodotti commerciali a base di cloro attivo utili per eliminare il virus si utilizza la comune candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazioni (2%-5%-10%) di contenuto in cloro attivo.

Prima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentamente l'etichetta.

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo

Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso al riparo della luce e in luogo asciutto. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto con cloro attivo al 2%	110 ml di prodotto in 2 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 5%	110 ml di prodotto in 5 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 10%	110 ml di prodotto in 10 litri di acqua

I detergenti a base di cloro sono compatibili con i seguenti materiali: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), policarbonato (PC), acciaio inossidabile (o inox), titanio. Non sono compatibili con acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere.

Prodotto a base alcolica: come arrivare alla diluizione del 60%, 70% e 80% volume/volume

Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo asciutto e ben ventilato. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	500 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 60%
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	285 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 70%
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	125 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 80%

I detergenti a base di alcool si utilizzano su superfici rigide; non sono compatibili con plastica e gomma, perché le fanno indurire.

SERVIZI IGIENICI

Per disinfettare i **servizi igienici** (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di **cloro attivo** che si può utilizzare è pari al **0,5%**.

Tra i prodotti commerciali a base di cloro attivo utili per eliminare il virus si utilizza la comune candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazioni (2-5-10%) di contenuto in cloro attivo.

Prima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentamente l'etichetta.

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo

Conservare i contenitori ben chiusi. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto con cloro attivo al 2%	1 litro di prodotto in 3 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 5%	1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 10%	1 litro di prodotto in 19 litri di acqua

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone asciugando successivamente oppure con alcol etilico al 75 % volume/volume.

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:

Eseguire le pulizie con guanti.

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:

- Eseguire le pulizie con guanti.
- Non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus. Correre il rischio di esporre voi e i vostri cari a prodotti pericolosi che si formano durante la miscelazione, comportando GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE.
- Non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi!
- Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo.
- Assicurarci che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

MANI E CUTE

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici.

Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Lavaggio con acqua e sapone

Per detergere e disinfettare le mani ed eliminare il virus eventualmente presente, si può utilizzare il lavaggio con **acqua e sapone per 40-60 secondi**, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.

Lavaggio con prodotti a base alcolica

Se non si ha la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i **prodotti a base alcolica**, purché abbiano una percentuale di **etanolo (alcool etilico) tra il 60 e 80% in acqua volume/volume, concentrazione ottimale 70%**. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l'etichetta per essere certi della loro efficacia.